



Roma, 27 settembre 2016

Riammissione ai piani di rateazione scaduti

Il Decreto Legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con la Legge 160/2016 del 7 agosto 2016, pubblicata in GU il 20 agosto 2016 ed entrata in vigore il 21 agosto 2016, detta all' art. 13-bis anche la nuova disciplina per la **riammissione ai piani di rateazione** Equitalia ed Agenzia delle Entrate.

Si tratta di una nuova possibilità concessa ai contribuenti, prevedendo una disciplina semplificata anche in termini di requisiti necessari per ottenerla.

Fino al 20 ottobre 2016 è possibile presentare istanza per essere riammessi alla rateazione delle somme iscritte a ruolo per le quali il contribuente risultava essere decaduto per mancato rispetto del piano di dilazione. L'istanza, quindi, può essere richiesta dal Contribuente che ha già richiesto una rateazione e risulta decaduto dal piano di rientro alla data del 1 luglio 2016. La nuova rateizzazione consente di ammortizzare gli importi residui, compresi quelli già scaduti, fino ad un massimo di 72 rate mensili.

L'accoglimento dell'istanza comporta che l'agente della riscossione non potrà procedere all'iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo. Ma una volta riammessi ad una nuova rateizzazione, i termini di decadenza sono ridotti al mancato pagamento di due sole rate, anche non consecutive.

La nuova previsione normativa mantiene ferma la possibilità del contribuente di usufruire dei termini normali di riammissione alla rateizzazione originaria: in questo caso, però, tutte le rate scadute dovranno essere integralmente pagate al momento di presentazione della nuova istanza.

Sempre con lo stesso provvedimento, è stata aumentata da 50.000 euro a 60.000 euro la soglia per poter richiedere la rateizzazione tramite istanza semplice, senza necessità di ulteriore valutazione di ammissibilità da parte dell'ufficio.

Con la nuova norma, il debitore decaduto può quindi nuovamente rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 già precedentemente approvati, anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate.

La richiesta va fatta direttamente all'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda gli atti ancora non iscritti a ruolo e inviati all'agente della riscossione, o direttamente ad Equitalia per i piani di rateazione già richiesti all'agente della riscossione.

dal 1947

Consulenza Manageriale
Advisory Finanziaria
Controllo di Gestione
Consulenza Amministrativa
Organizzazione Aziendale
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio
Controllo Legale dei Conti
Revisione e Certificazione
Consulenza Tributaria e Iva
Commerciale - del Lavoro
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142 Roma
Tel +39 (06) 5423 96
Cell +39 (377) 7075 698
Fax +39 (06) 5423 9631
www.studiotrementozzi.com | trementozzi@uni.net
P.IVA 06148070581



Equitalia ha già pubblicato il modello da compilare (modulo RR1), facilmente reperibile sul sito dell'agente della riscossione.

Integrazione tra “vecchia” e “nuova” disciplina sulla rateazione

La nuova opportunità appena descritta dalla Legge 160/2016 va ad integrare il quadro generale della richiesta dell'ammissione alla rateazione che, a seconda delle diverse fattispecie, regola in maniera differente la modalità di richiesta, la tipologia del debito ed i limiti di decadenza.

Dal 22 ottobre 2015 con l'entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015 sono state apportate modifiche rilevanti al sistema della rateazione ed introdotte novità importanti sotto vari profili:

- L'Art. 1 interviene sulla sospensione legale della riscossione, portando a sessanta giorni il periodo in cui il contribuente può presentare la richiesta di rateizzazione; oltre tale periodo, la rateizzazione può essere comunque richiesta ma al di fuori dello schema di sospensione dell'attività di riscossione da parte dell'ufficio.
- Inoltre, sempre per quanto riguarda le cartelle esattoriali, dal 22 ottobre 2015 si prevede la decadenza dal beneficio della prima rateazione richiesta nel caso in cui il debitore non effettui il pagamento di 5 rate, anche non consecutive. Precedentemente, invece, fino al 21 ottobre 2015, il debitore decadeva automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive.
- Il decreto poi dispone che nel caso di avvisi bonari di importo inferiore a 5.000 euro, il numero minimo di rate che è possibile richiedere passa da 6 ad 8.
- Riguardo agli accertamenti con adesione ed alle somme dovute in caso di acquiescenza di valore superiore a 50.000 euro, i termini di rateizzazione si allungano da 12 fino a un massimo di 16 rate trimestrali.
- Viene introdotto il nuovo art. 15-ter D.P.R. 602/1973 che disciplina la fattispecie del “lieve inadempimento” al fine di evitare che una singola omissione possa comportare la fine della rateazione con conseguenze troppo gravose in termini patrimoniali e/o procedurali:
 - Resta quindi valida la rateazione nel caso in cui il mancato pagamento di una rata sia stato regolarizzato, mediante ravvedimento operoso, entro il termine previsto per la scadenza della rata successiva ovvero, se ultima rata o versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.
 - Non decadranno, inoltre, dal beneficio della rateazione i contribuenti che ometteranno pagamenti per un valore inferiore al 3% della rata e comunque non superiore a 10.000 euro ovvero se il pagamento della prima rata è effettuato con un ritardo non superiore a 7 giorni.

Gli atti emanati dall'Agenzia delle Entrate nella nuova disciplina della riammissione alla rateizzazione

La rimessione in termini riguarda anche le dilazioni con l'Agenzia delle Entrate relative ad acquiescenze ad avvisi di accertamento e ad accertamenti con adesione decadute tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016. Non vi sono limitazioni in ordine alle imposte oggetto di accertamento (imposte sui redditi, Iva, registro, etc.).

Fonti Normative

- *Decreto Legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con la Legge 160/2016 del 7 agosto 2016*
- *Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 159*